DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 1977

relativa all'assegnazione di un importo di 7 438 500 unità di conto europee al Fondo europeo di sviluppo (1975)

(77/250/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità [1], firmato l'11 luglio 1975 a Bruxelles, in appresso denominato « accordo interno », in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

vista la decisione 76/569/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativa all'assegnazione di un importo di 2 milioni di unità di conto ai territori francesi d'oltremare in applicazione dell'articolo 10 dell'accordo interno [2],

vista la proposta della Commisssione,

considerando che la Repubblica democratica di São Tomé e Principe, la Repubblica del Capo Verde e la Papuasia-Nuova Guinea hanno presentato domanda di accessione alla convenzione ACP-CEE di Lomé [3] ai sensi dell'articolo 90 della medesima e che gli accordi di accessione tra la Comunità e questi Stati saranno formati prossimamente ;

considerando che l'accordo interno sarà modificato in occasione dell'accessione di questi tre Stati alla convenzione ACP-CEE di Lomé e che esso stabilirà il versamento di contributi supplementari degli Stati membri al Fondo europeo di sviluppo (1975) ;

considerando che è opporuno avvalersi delle possibilità offerte dall'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo interno per quanto riguarda i contributi supplementari degli Stati membri originari,

DECIDE :

Articolo 1

I pagamenti, i proventi e i redditi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo interno derivanti, a decorrere dal 1° agosto 1975, dalle operazioni finanziate sulle risorse del 2° e 3° Fondo europeo di sviluppo (1963 e 1969) sono destinati, previa detrazione delle commissioni dovute alla Banca europea per gli investimenti e a concorrenza dei seguenti importi :

593 750 unità di conto europee, per il Belgio,
2 465 250 unità di conto europee, per la Germania,
2 465 250 unità di conto europee, per la Francia,
1 140 000 unità di conto europee, per l'Italia,
19 000 unità di conto europee, per il Lussemburgo,
755 250 unità di conto europee, per i Paesi Bassi,
ossia 7 438 500 unità di conto europee in totale,

a parziale copertura dei contributi che questi Stati dovranno versare alla Commissione in applicazione degli scadenzari delle richieste di contributi adottati dal Consiglio conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 dell'accordo interno e alle procedure dell'articolo 2 del regolamento finanziario del 27 luglio 1976 applicabile al 4° Fondo europeo di sviluppo [4].

Articolo 2

Questi importi saranno versati dalla Banca europea per gli investimenti su richiesta della Commissione, entro i limiti degli importi e delle monete effettivamente disponibili.

I tassi di conversione tra queste monete e l'unità di conto europea saranno quelli del secondo giorno lavorativo precedente il versamento.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Essa è applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo che modifica l'accordo interno.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

Judith HART

(1) GU n. L 25 del 30. 1. 1976, pag. 168.
(2) GU n. L 176 del 1°. 7. 1976, pag. 98.
(3) GU n. L 25 del 30. 1. 1976, pag. 2.
(4) GU n. L 229 del 20. 8. 1976, pag. 9.